

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EU IPO e la controinteressata alle spese.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2017/1001;
- violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2017/1001;
- violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2017/1001.

---

**Ricorso proposto il 9 settembre 2022 — Francia/Commissione**

(Causa T-555/22)

(2022/C 408/56)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica Francese (rappresentanti: T. Stehelin, A. Daniel e E. Leclerc, agenti)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il bando di concorso generale EPSO/AD/400/22, intitolato «Amministratori (AD 7) ed esperti (AD 9) nei settori dell'industria della difesa e dello spazio», pubblicato il 16 giugno 2022 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea <sup>(1)</sup>;
- condannare la Commissione europea alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il bando di concorso generale EPSO/AD/400/22, intitolato «Amministratori (AD 7) ed esperti (AD 9) nei settori dell'industria della difesa e dello spazio» (in prosieguo: il «bando di concorso impugnato») creerebbe una discriminazione ingiustificata fondata sulla lingua.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di assumere funzionari dotati dei massimi livelli di competenza, efficienza e integrità.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il bando di concorso impugnato eluderebbe le procedure previste dai trattati per stabilire il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione e le sue modalità di applicazione.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione dell'obbligo incombente all'Unione europea di rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica, e di vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
5. Quinto motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione.

---

<sup>(1)</sup> GU 2022, C 233 A, pag. 1.